



csi nord est / mss severovzhod

Consiglio Sindacale Interregionale Friuli Venezia Giulia /Slovenia
Medregijski sindikalni svet Furlanija-Juljska Krajina/Slovenija
CGIL - CISL - UIL - ZSSS - KS90

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI

Guida alle legislazioni italiana e slovena



 **Previdenza**

 **Fisco**

 **Assistenza**

 **Disoccupazione**

INTRODUZIONE

Dal 1992 le organizzazioni sindacali della Slovenia ZSSS e KS90 e CGIL CISL UIL del Friuli Venezia Giulia collaborano nella difesa e nell'assistenza alle lavoratrici ed ai lavoratori di queste aree di frontiera. In particolare, attraverso il Consiglio Sindacale Interregionale, la cooperazione ha riguardato la tutela delle migliaia di lavoratrici e lavoratori frontalieri, anche se una gran parte si trova nelle condizioni di svolgere un lavoro non in regola. Anche per questo motivo e con l'ambizione di favorire un'emersione da simili situazioni, abbiamo realizzato questa "guida" sui diritti e sulle regole vigenti nei due paesi.

In questo libretto, pubblichiamo un aggiornamento delle normative italiane e slovene riguardanti i lavoratori frontalieri.

Nel testo si possono trovare le principali leggi e normative che possono agevolare la conoscenza dei propri diritti in tema di previdenza, fiscalità, assistenza.

Va posta molta attenzione al fatto che alcune normative sono condizionate alla residenzialità, e pertanto non tutte sono applicabili integralmente ai lavoratori frontalieri.

È evidente che la complessità delle norme potrebbe richiedere un aiuto interpretativo, che le organizzazioni componenti il CSIR sono in grado di dare gratuitamente sia in Italia che in Slovenia. I recapiti indicati rappresentano solamente i principali punti di assistenza, altri sono reperibili presso le altre sedi sindacali situate nelle principali località del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia.

Oltretutto, la situazione davvero drammatica ed eccezionale che stiamo vivendo con la pandemia in corso, ha colpito anche economicamente i lavoratori, in particolare quelli frontalieri, a causa anche delle normative di limitazione della mobilità tra Stati. Le Autorità europee hanno da subito indicato la necessità che la limitazione degli spostamenti non dovesse riguardare i frontalieri, ed in parte ciò è stato fino ad ora garantito. Ma nuove misure di contenimento dell'epidemia rischiano di ostacolare fortemente la libera circolazione dei frontalieri. Il CSIR è impegnato a cercare di evitare questi ostacoli con uno stretto rapporto con le Istituzioni ai vari livelli, da quello europeo a quello locale.

L'auspicio è che quanto prima venga completata la vaccinazione a tutta la popolazione e che si possa tornare ad una maggiore serenità nel lavoro e nella vita quotidiana.

Presidenza CSIR FVG-SLO
Roberto Treu - Peter Majcen



LAVORATORI TRANSFRONTALIERI: LA LEGISLAZIONE ITALIANA	7
▶ Previdenza	7
▶ Fisco	10
▶ Assistenza	11
▶ Disoccupazione	17
LAVORATORI TRANSFRONTALIERI: LA LEGISLAZIONE SLOVENA	19
▶ Previdenza	19
▶ Fisco	22
▶ Assistenza	26
▶ Disoccupazione	30
I NOSTRI SPORTELLI	32

Con il contributo Regione Fvg L.R. 9 febbraio 1996

Realizzazione grafica e stampa a cura di: Cronaca Fvg s.a.s

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI: LA LEGISLAZIONE ITALIANA

► PREVIDENZA

In Italia esistono diverse modalità, attraverso le quali si può accedere alla pensione, di seguito riportiamo quelle principali evidenziando che essendo le norme alquanto complesse, verranno nelle pagine seguenti riportate delle indicazioni di massima, mentre per avere maggiori informazioni di dettaglio, sarà necessario rivolgersi agli sportelli dei Patronati.



■ Pensione anticipata

Possono accedere alla pensione anticipata, le lavoratrici e i lavoratori, che nel periodo 01.01.2019 al 31.12.2026, maturano una anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi se donne e 42 anni e 10 mesi se uomini e potranno andare in pensione dopo 3 (tre) mesi dalla maturazione del requisito. (così detta finestra).

Le lavoratrici e i lavoratori possono conseguire il diritto alla pensione anticipata, anche cumulando periodi assicurativi versati in più gestioni e periodi maturati in altri paesi. Per conseguire la pensione anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente in Italia e all'estero.

■ Pensione anticipata per le lavoratrici e i lavoratori precoci

Dal 1° maggio 2017, in favore di alcune categorie di lavoratori, è prevista la possibilità di ridurre il requisito dell'anzianità contributiva fissata a 41 anni. Possono beneficiare del **requisito ridotto** le lavoratrici e i lavoratori dipendenti o autonomi, che maturano 41 anni di contributi, che abbiano almeno 1 contributo versato prima del 1° gennaio 1996, che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti al compimento del diciannovesimo anno di età e che contestualmente si trovino in una delle seguenti condizioni:

devono essere in stato di disoccupazione;

oppure

devono svolgere assistenza, da almeno 6 mesi in favore del coniuge o parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità, o un

parente o un affine di secondo grado convivente;

oppure

devono avere un'invalidità civile accertata dalla competenti commissioni, superiore o uguale al 74%;

oppure

devono aver svolto, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci, attività gravose/professioni (prevista nell'allegato B legge di bilancio per il 2018) oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, abbiano svolto lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti previsti da una specifica tabella, che trovate presso i Patronati e i Sindacati) Anche in questo caso la decorrenza del trattamento pensionistico viene conseguito dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

■ **Pensione anticipata “quota 100”**

Per il triennio 2019-2021 è stata introdotta una nuova possibilità di pensionamento anticipato in via sperimentale, che prevede di poter accedere alla pensione, al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 38 anni, chiamata **“QUOTA 100”**. Anche in questo caso la decorrenza del trattamento pensionistico viene conseguito dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

■ **Pensione anticipata per le lavoratrici e i lavoratori, che svolgono attività usuranti**

Le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività usuranti (elenco definito dal d.m. del 19 maggio 1999; dal d.lgs. n.67 del 21 aprile 2011) hanno diritto di accedere al pensionamento, con requisiti agevolati rispetto alla generalità dei lavoratori. Il beneficio pensionistico, è concesso a condizione che l'attività usurante sia stata svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

■ **Pensione di vecchiaia**

Nel biennio 2021-2022 il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia è stato fissata al raggiungimento dei 67 anni, questo vale sia per le donne che per gli uomini. Oltre al requisito anagrafico è necessario aver maturato **almeno 20 anni di contribuzione** ed aver cessato l'attività lavorativa dipendente in Italia e all'estero. Rimangono vigenti le deroghe della normativa precedente, che consentono al pensionamento con almeno 15 anni di contribuzione, alle lavoratrici e lavoratori, che avevano raggiunto i 15 anni di contribuzione prima del 31 dicembre 1992.

■ **Pensione ai superstiti**

Questa pensione è una prestazione di natura economica e previdenziale

erogata in favore dei superstiti della/del pensionata/o deceduta/o.

Si definisce **“pensione indiretta”** se il decesso dell'assicurata/o avviene prima del pensionamento;

si definisce **“pensione di reversibilità”** se il decesso dell'assicurata/o avviene dopo il pensionamento.

Beneficiari

I superstiti aventi diritto alla pensione sono il coniuge superstite, anche se separato legalmente; il coniuge divorziato; le figlie - i figli minorenni, maggiorenni studenti, inabili e gli equiparati. (a determinate e particolari condizioni altri soggetti, come nipoti, genitori, fratelli o sorelle possono beneficiare di questo diritto).

Hanno diritto alla pensione di reversibilità, anche persone dello stesso sesso, che formalizzano la loro Unione Civile poiché sono considerati “coniugi” a tutti gli effetti (L.n. 76 del 20/05/2016).

■ **Assegno ordinario d'invalidità**

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione non reversibile, prevista per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti privati o autonomi, legata a due condizioni: il versamento di contributi per almeno cinque anni dei quali tre nell'ultimo quinquennio e il riconoscimento, da parte dell'ufficio medico legale dell'INPS, che la “capacità di lavoro dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo”. L'assegno ha durata triennale, può essere rinnovato previa domanda e vista medica presso l'INPS. Dopo il secondo rinnovo l'assegno è considerato permanente, fatto salvi i controlli, che l'INPS può richiedere per verificare se le condizioni mediche non siano mutate. Con questo assegno, si può continuare a lavorare.

■ **Pensione di inabilità**

La pensione di inabilità, è una prestazione reversibile, legata a due condizioni: il versamento di contributi per almeno cinque anni, dei quali tre nell'ultimo quinquennio e il riconoscimento da parte dell'uffici medico legale dell'INPS di “una assoluta e permanente impossibilità di ogni attività a svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Requisito indispensabile è la cessazione di ogni attività lavorativa!

► FISCO

Posto che le direttive europee vietano la doppia imposizione fiscale, e che tra Italia e Slovenia è in vigore un accordo bilaterale sulla imposizione fiscale, è necessario preliminarmente determinare il concetto di residenza e quello di residenza fiscale.



Una persona risulta essere residente nello Stato in cui abita, mentre il residente fiscale è chi a norma delle prescrizioni di legge di un determinato Stato è tenuto al pagamento di imposte avendo in quello Stato la residenza, o il domicilio, o la sede amministrativa di un'attività o essendo ad esso vincolato da altri criteri affini.

A questo punto si pone la prima domanda: **Dove abitate?**

In Italia? In questo caso è chiaro e insindacabile che le imposte andranno pagate in Italia. Se però lavorate in Slovenia, nel corso dell'anno siete tenuti a versare l'acconto d'imposta. Raramente le imposte verranno pagate in entrambi gli Stati, e comunque il saldo finale – la dichiarazione dei redditi si effettuerà in Italia.

In Slovenia? E siete cittadini italiani? Quando vi trasferite in Slovenia è necessario che vi iscriviate all'A.I.R.E., l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, operazione alla quale sono tenuti tutti coloro che vi si trasferiscono per più di 1 anno. E una volta che ci si è iscritti all'A.I.R.E.? Si viene cancellati d'ufficio dall'anagrafe della popolazione residente nella Repubblica Italiana. *(vedi legislazione slovena a pag.22)*

La principale imposta dovuta dalle persone fisiche in Italia è l'Irpef.

L'imposta si applica al reddito complessivo definito come somma di:

- renditi fondiari
- redditi di lavoro dipendente e assimilati
- redditi di lavoro autonomo
- redditi di capitale
- redditi di impresa
- redditi diversi



Il reddito da assoggettare a tassazione è il reddito imponibile, pari al reddito complessivo meno il reddito dell'abitazione principale e meno alcuni oneri deducibili previsti dalla norma (trattasi di alcune spese sostenute dal contribuente nell'anno considerato rientranti nella categoria degli oneri deducibili che possono essere fatte valere presentando la Dichiarazione dei redditi).

Al reddito imponibile vanno applicate le aliquote progressive corrispondenti ai diversi scaglioni di reddito:

- fino a € 15.000
- da € 15.001 fino a € 28.000 il 27%
- da € 28.001 fino a € 55.000 il 38%
- da € 55.001 fino a € 75.000 il 41%
- da € 75.001 il 43%

Da questa vengono tolte le detrazioni spettanti per produzione di reddito e quelle per carichi di famiglia. Per quanto riguarda il lavoratore dipendente, il datore di lavoro (sostituto di imposta) opererà direttamente le trattenute fiscali (assieme a quelle previdenziali) dalla busta paga mensile.

Chi ha sostenuto nel corso dell'anno spese che la norma riconosce detraibili (es. spese sanitarie, spese per l'istruzione universitaria, premi per assicurazioni sulla vita o rischio morte, ecc.), può farle valere presentando la Dichiarazione dei redditi (tramite il mod. 730 o il mod. Redditi) in modo da ridurre l'imposta lorda di una percentuale diversificata a seconda della tipologia di spesa. Il risultato porta all'imposta netta.

L'imposta da versare sarà pari all'imposta netta diminuita di eventuali crediti d'imposta, versamenti in acconto e ritenute alla fonte a titolo di acconto. Oltre all'Irpef saranno dovute, sul reddito imponibile, le Addizionali Regionale e Comunale.

Il trattamento di fine lavoro (TFR) gode di una tassazione separata. Alla fine di ogni anno, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore il CU (Certificazione Unica) che riassume tutte le imposte già trattenute sulla busta paga e che può essere utilizzato per compilare la Dichiarazione dei redditi. Per i lavoratori frontalieri, il CU dimostra in Slovenia quanto già pagato di imposte in Italia, un importo che sarà scalato dall'eventuale dichiarazione dei redditi in Slovenia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai nostri sportelli

► ASSISTENZA

■ Congedo di maternità

È vietato adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti e nei tre successivi al parto, per un periodo complessivo di astensione dal lavoro di 5 mesi. Vi è la possibilità di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei

luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Se il parto avviene anticipatamente rispetto alla data presunta e indicata dal medico sul certificato (parto prematuro), tutti i giorni non utilizzati prima vengono aggiunti al congedo dopo il parto fino a raggiungere i 5 mesi.

Quando le condizioni lavorative siano ritenute pericolose per la madre o per il nascituro, si può fare domanda al servizio ispettivo del Ministero del lavoro per ottenere una interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi, la cui durata viene determinata dal servizio stesso.

Le addette alle lavorazioni, accertate come gravose e pregiudizievoli per la gravidanza, devono per legge essere spostate ad altre mansioni; se questo non è possibile, il servizio ispettivo del ministero del Lavoro può decidere l'interdizione dal lavoro per vari periodi o, se fosse necessario, anche per tutta la gravidanza. Anche per problemi di salute legati alla gravidanza, indipendentemente dalle condizioni di lavoro nocive, si può richiedere l'intervento dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e restare a casa non in malattia ma in congedo di maternità anticipato, più favorevole alla lavoratrice.

È previsto, inoltre, che la lavoratrice possa scegliere di posticipare l'astensione dal lavoro fino al mese precedente la data presunta del parto, per poi poter prolungare l'astensione dal lavoro dopo il parto, rimanendo a casa un mese prima e quattro mesi dopo il parto (congedo obbligatorio di maternità flessibile). Questa scelta può essere autorizzata a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e il Medico Competente sul posto di lavoro, dove previsto (D.lgs 626/ 94), certifichino che non vi è pericolo nella permanenza al lavoro né per la madre né per il nascituro.

■ Congedo parentale

Per ogni figlio/a fino ai dodici anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi (cosiddetto congedo parentale). Complessivamente, i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi.

Solo al papà è data la possibilità, per incentivare il padre lavoratore ad occuparsi dei figli/e, di fruire di un ulteriore mese di congedo, arrivando a 7 mesi, se si giova di un periodo di congedo parentale, frazionato o continuativo, non inferiore a tre mesi. In questa ipotesi, il periodo complessivo tra i due genitori diventa di 11 mesi. Entrambi i genitori possono fruire del congedo anche contemporaneamente.

Il padre inoltre, può usufruire del congedo parentale fin dalla nascita del figlio/a, mentre la madre è in congedo obbligatorio. Se il genitore è unico, questi può usufruire di un periodo di congedo di 10 mesi.



■ Congedo obbligatorio per i lavoratori dipendenti

Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di sette giorni. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore in via non continuativa e anche durante il periodo di congedo obbligatorio post partum della madre.

I lavoratori, devono fare la comunicazione scritta al proprio datore di lavoro con un anticipo di almeno 15 giorni. Se questi giorni vengono richiesti, come è ovvio per la maggior parte dei casi, in relazione alla nascita, vanno calcolati in base alla data presunta del parto. Il congedo è estendibile da sette giorni a otto in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria che le spetta.

Per la fruizione del congedo obbligatorio al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro per conto INPS. Il congedo è coperto da contribuzione figurativa, accreditata nelle stesse modalità e misura di quello obbligatorio della madre.

■ Riposi giornalieri

La lavoratrice madre ha diritto a due ore di riposo al giorno, anche cumulabili, durante il primo anno del bambino.

Il riposo è di un'ora quando l'orario lavorativo è inferiore alle 6 ore. Il padre lavoratore ha diritto ai riposi solo in caso di morte o di grave malattia della madre, se i figli sono affidati al solo padre, se la madre titolare non se ne avvale per scelta oppure quando la madre non ne ha diritto, per esempio, se è una domestica o lavoratrice a domicilio.


Il padre, invece, non ha diritto ai riposi se la madre non svolge alcuna attività lavorativa, ma è casalinga o disoccupata.

■ Assegno al nucleo familiare

L'assegno al nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati con trattamenti liquidati nel fondo lavoratori dipendenti.

I lavoratori dipendenti privati non agricoli potranno inoltrare le domande unicamente in via telematica all'Inps, attraverso il portale e non più al datore di lavoro, che comunque continuerà ad anticipare le quote spettanti nella busta paga del lavoratore stesso. I pensionati devono richiedere il trattamento all'Inps sempre in modalità telematica.

I dipendenti pubblici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) va presentata al datore di lavoro con il modello "ANF/DIP" (SR16) cartaceo. L'importo dell'assegno varia a seconda della composizione del nucleo familiare e del reddito, secondo le apposite tabelle emanate annualmente dall'INPS.



Sono rilevanti tutti i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente la competenza, quali:

- redditi imponibili Irpef al netto della sola contribuzione previdenziale;
- redditi a tassazione separata;
- assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato;
- redditi conseguiti all'estero.

Sono rilevanti solo se complessivamente superiori a €1032,91:

- borse di studio;
- pensioni sociali o assegno sociale;
- pensioni erogate ad invalidi civili;
- interessi di conti correnti, depositi, BOT, CCT ecc.;
- proventi da quote di investimento.

Si possono richiedere fino a 5 anni di importi arretrati.

Nella composizione del nucleo rilevano i seguenti familiari:

- lavoratore richiedente o pensionato richiedente;
- coniuge, anche non convivente purché non separato;
- figli/e ed equiparati di età inferiore ai 18 anni conviventi o meno;
- figli/e ed equiparati maggiorenni inabili purché non coniugati, previa autorizzazione;
- figli/e ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni ed inferiori ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè con almeno 4 figli/e tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- fratelli e sorelle del solo richiedente e nipoti, minori o maggiorenni inabili, solo se orfani di entrambi i genitori. In questi casi, gli aventi diritto non devono aver conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non devono esser coniugati, previa autorizzazione;
- nipoti in linea retta di età inferiore ai 18 anni, viventi a carico, previa autorizzazione.

■ Autorizzazione assegno nucleo familiare

Per l'inserimento dei seguenti familiari è necessario richiedere l'autorizzazione all'assegno nucleo familiare nei seguenti casi:

- per i figli in nuclei familiari non coniugati o nati da precedenti matrimoni.
- per i fratelli, le sorelle, i nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori, non aventi diritto alla pensione ai superstiti;
- per i familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di Stato convenzionato:

- per i nipoti minori a carico del/della nonno/a richiedente;
- Per i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni.

■ Permessi e congedi L.104/92

Permessi e congedi sono concessi esclusivamente in presenza di riconoscimento di handicap in situazione di gravità (art. 3, **comma 3**, L. 104/92). La legge 104/92 e il D.lgs. 151/01 e loro successive modifiche dispongono agevolazioni lavorative per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (per la durata del contratto).

■ Permessi L.104/92

I permessi e congedi sono concessi purché la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari o, in caso di ricovero, solo in situazioni particolari.

Il lavoratore o la lavoratrice, che assistono persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, hanno diritto ad un permesso di 3 giorni al mese (art. 33 c. 3 L. 104/92).

I permessi non sono riconosciuti, invece, ai lavoratori domestici e a quelli a domicilio. I tre giorni di permesso possono essere frazionati in ore se previsto dal contratto; sono retribuiti e utili per il trattamento pensionistico. Non è richiesta la convivenza con il familiare disabile. I permessi possono essere concessi se la persona con disabilità non è ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o similari sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa tranne in casi particolari

Inoltre:

- la presenza di altri familiari non lavoratori nel nucleo del disabile non è ostativa al diritto della lavoratrice o del lavoratore richiedente ai permessi mensili retribuiti;
- la persona disabile, o il suo tutore legale o il suo amministratore di sostegno, ha la possibilità di scegliere chi, all'interno della propria famiglia, debba prestargli assistenza fruendo dei permessi;
- la presenza di assistenti familiari (badanti) non è ostativa al diritto ai permessi retribuiti;

■ Congedo straordinario L.104/92

Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo deter-

minato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari salvo casistiche particolari.

Il congedo non è riconoscibile ai lavoratori a domicilio, ai lavoratori agricoli giornalieri, ai lavoratori autonomi, ai lavoratori parasubordinati.

Inizialmente, avevano diritto a fruire del congedo straordinario i genitori (anche adottivi o affidatari) e i fratelli e sorelle conviventi, a condizione che entrambi i genitori fossero deceduti. La Corte costituzionale negli anni ha ampliato la platea dei beneficiari e introdotto un preciso ordine di priorità tra gli aventi diritto:

- coniuge (o la parte di unione civile) convivente con il disabile;
- i genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figlio/a gravemente disabile;
- il figlio/a convivente con il genitore gravemente disabile;
- i fratelli e le sorelle (anche adottivi) della persona gravemente disabile e con essa conviventi;
- Il parente o affine entro il terzo grado convivente.

Solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi in lista, il diritto può essere concesso al soggetto successivo. Viene estesa anche all'istituto del congedo biennale il principio del **referente unico**, secondo il quale il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile.

Il congedo straordinario spetta al genitore lavoratore richiedente anche quando l'altro genitore non ne ha diritto perché non lavora; non è richiesta la convivenza con il figlio/a disabile.

■ L'importo della prestazione

L'indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento (sono esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione), entro un limite massimo di reddito, annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa ma non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto.

NOTA BENE:

**alcune normative presuppongono la residenza in Italia.
Anche per questo motivo, si consiglia di rivolgersi ai nostri sportelli**

► DISOCCUPAZIONE

L'indennità di disoccupazione viene erogata dal paese di residenza, indipendentemente dal paese in cui si è lavorato. Però va rimarcato il fatto che, contrariamente a quanto indicato dalle direttive europee, il lavoratore disoccupato può iscriversi solo alle liste di disoccupazione del paese di residenza e non anche nel paese dell'ultimo impiego. Il Csi è impegnato da tempo ad ottenere la corretta applicazione del diritto soggettivo a potersi iscrivere ad ambedue le liste di collocamento.



■ L'indennità di disoccupazione NASpl (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

Questa prestazione interessa tutte/i le/i dipendenti, con la sola esclusione delle/degli assunte/i a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e delle operaie e degli operai agricoli, per le/i quali continua a trovare applicazione una normativa specifica.

Le destinatarie e i destinatari della NASpl sono le lavoratrici e i lavoratori che perdono involontariamente il lavoro comprese/i le/gli apprendiste/i, le/gli artiste/i con contratto di lavoro dipendente, i soci lavoratori di cooperative di produzione lavoro (dpr 602/70) e le/i dipendenti a tempo determinato delle aziende pubbliche o esercenti pubblici esercizi. La domanda va presentata all'INPS esclusivamente in forma telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La NASpl è riconosciuta anche alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria.

Requisiti e condizioni

Per poter accedere alla prestazione, le lavoratrici e i lavoratori devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- devono trovarsi in **stato di disoccupazione**;
- devono risultare in possesso, nei quattro anni precedenti all'inizio del periodo di disoccupazione di almeno **13 settimane di contribuzione**;
- possono dimostrare di avere lavorato regolarmente per **almeno 30 giornate**, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti all'inizio della disoccupazione.

NOTA BENE: Il riconoscimento del diritto alla NASpl è subordinato, pena la decadenza, alla regolare partecipazione della lavoratrice e del lavoratore alle politiche attive proposte dai servizi per l'impiego!

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI: LA LEGISLAZIONE SLOVENA

► PREVIDENZA

Diritti derivanti dal **regime obbligatorio di previdenza sociale e assicurazione per l'invalidità**: A livello generale sono contemplati i seguenti diritti:

- pensione di vecchiaia e anticipata,
- pensione di disabilità,
- pensione di reversibilità,
- pensione familiare,
- pensione parziale.

Diritti derivanti dal regime obbligatorio di previdenza sociale e assicurazione per l'invalidità.

■ **Pensione di vecchiaia e pensione anticipata**

La pensione di vecchiaia è una prestazione pensionistica che spetta all'avente diritto, ovvero all'assicurato che soddisfa determinati requisiti a norma di legge.

I requisiti utili ai fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia prevedono che l'assicurato (uomo o donna) abbia raggiunto i 65 anni d'età e maturato almeno 15 anni di contributi oppure abbia raggiunto i 60 anni di età maturando 40 anni di anzianità contributiva senza riscatti.

I limiti minimi di età per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia possono abbassarsi in conformità alla normativa vigente, ad esempio:

- per coloro che (uomini e donne) hanno aderito al regime obbligatorio di previdenza sociale e assicurazione per l'invalidità prima del compimento dei 18 anni e hanno maturato 40 anni di contributi senza riscatto pur non avendo ancora raggiunto i 60 anni di età, nel qual caso l'età pensionabile minima non può abbassarsi oltre i 57 anni per le donne e i 58 per gli uomini.

■ **Pensione di disabilità**

Il diritto alla pensione di disabilità spetta all'assicurato che abbia una disabilità:

- * di categoria I,
- * di categoria II e non sia in grado di svolgere altre mansioni idonee in mancanza di un percorso di riabilitazione professionale, che tuttavia non viene riconosciuto a chi ha superato i 50 anni di età, oppure
- * di categoria III e non si veda offrire un impiego idoneo o un altrettanto

idoneo ricollocamento avendo già raggiunto i 63 o i 61 anni di età (rispettivamente, nel caso di uomini e donne).

quando l'invalidità è conseguenza di:

- * un infortunio sul lavoro o una malattia professionale (a prescindere dall'anzianità contributiva);
- * un infortunio non sul lavoro o una malattia – a condizione che al sopraggiungere della disabilità l'assicurato abbia maturato un'anzianità contributiva pari ad almeno un terzo dell'intervallo di tempo compreso tra il compimento dei 20 anni di età e l'insorgere della disabilità (di seguito: anni lavorativi), laddove gli anni lavorativi vengono conteggiati come anni pieni.

L'assicurato che subisce una disabilità di categoria I prima del compimento dei 21 anni di età ha diritto alla pensione di disabilità se al manifestarsi della suddetta **disabilità** risulta aver già aderito al regime assicurativo obbligatorio o aver già maturato almeno tre mesi di anzianità assicurativa.

■ **Pensione di reversibilità**

La pensione di reversibilità è una prestazione pensionistica che spetta al coniuge superstite.

Posto che soddisfino determinati requisiti, hanno diritto a beneficiare della pensione di reversibilità anche il coniuge divorziato o il partner dell'unione civile precedentemente legati all'assicurato defunto ovvero beneficiario di pensione, fermo il possesso dei requisiti di legge.

In caso di decesso dovuto a infortunio sul lavoro o malattia professionale, si ha diritto alla pensione di reversibilità a prescindere dall'anzianità contributiva maturata dal defunto.

È possibile godere della pensione di reversibilità dell'assicurato defunto ovvero avente diritto alla pensione alle seguenti condizioni:

- avvenuto compimento dei 58 anni alla morte del coniuge o partner,
- totale inabilità al lavoro fino alla morte del coniuge o partner o sopraggiunta inabilità al lavoro entro un anno dal suo decesso,
- figli rimasti a carico all'indomani della morte del coniuge o partner che abbiano diritto alla pensione familiare e al cui mantenimento sia tenuto il coniuge superstite.

In caso di mancato compimento dei 58 anni alla morte dell'assicurato, avendo però raggiunto i 53 anni di età, sarà necessario attendere il compimento dei 58 anni per poter maturare il diritto alla pensione di reversibilità.

■ **Pensione familiare**

La pensione familiare è una prestazione pensionistica che spetta, stante il possesso dei requisiti a norma di legge, ai familiari del defunto pensionato o assicurato con una determinata anzianità contributiva:

- figli (nati nel e fuori dal matrimonio oppure adottivi);
- figli acquisiti, nipoti (figli dei figli) e altri minori senza genitori a carico dell'assicurato (si reputano senza genitori anche i nipoti ovvero altri minori i cui genitori siano in vita, ma del tutto inabili al lavoro);
- * segnatamente fino al compimento dei 15 anni ovvero fino al termine degli studi e comunque non oltre i 26 anni di età.
- genitori (padre e madre, padre acquisito e madre acquisita), anche adottivi, a carico dell'assicurato;
- fratelli e sorelle a carico dell'assicurato fino alla sopraggiunta morte di quest'ultimo, che siano privi di mezzi propri di sostentamento:
 - abitazione permanente in comune fino al sopraggiunto decesso;
 - censo – introiti medi mensili in linea con quanto indicato dalla normativa vigente.

Ai fini della totale inabilità al lavoro, che nel caso dei figli funge da requisito per maturare il diritto alla pensione familiare o di reversibilità, vale l'impossibilità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento; per altri potenziali beneficiari vale invece il requisito della disabilità di categoria I.

■ **Pensione parziale**

La pensione parziale è parte della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata percepita dall'assicurato che continua ad aderire al regime previdenziale, di importo proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro. La richiesta di riconoscimento del diritto alla pensione parziale può essere presentata a condizione di rientrare nel regime obbligatorio di previdenza sociale e assicurazione per l'invalidità:

- sulla scorta di un rapporto di lavoro,
- sulla scorta dell'esercizio di un'attività autonoma,
- in quanto socio aziendale o agricoltore,
- previo possesso dei requisiti validi per maturare il diritto alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia.

Trasferimenti sociali derivanti dal regime obbligatorio di previdenza sociale e assicurazione per l'invalidità

- diritto alla riabilitazione professionale,
- diritto all'indennità di disabilità,
- diritto al ricollocamento e a un regime lavorativo a orario ridotto rispetto al tempo pieno, con un monte ore giornaliero non inferiore a quattro ore,
- diritto ad altre prestazioni a titolo di indennità, a carico dell'assicurazione per l'invalidità,
- diritto al rimborso delle spese di viaggio.

► FISCO

Parlando di obblighi fiscali, quel che è più importante è anzitutto fare chiarezza sui concetti di **residenza e residenza fiscale**.

Un dato individuo risulta essere residente nello Stato in cui abita, mentre il residente fiscale è chi a norma delle prescrizioni di legge di un determinato Stato è tenuto al pagamento di imposte avendo in quello Stato la residenza, il domicilio, la sede amministrativa di un'attività o essendo ad esso vincolato da altri criteri affini.



A questo punto si pone la prima domanda: **Dove abitate?**

In Italia? In questo caso è chiaro e insindacabile che le imposte andranno pagate in Italia. Se però lavorate in Slovenia, nel corso dell'anno siete tenuti a versare l'acconto d'imposta. Raramente le imposte verranno pagate in entrambi gli Stati, e comunque il saldo finale – la dichiarazione dei redditi si effettuerà in Italia.

In Slovenia? E siete cittadini italiani? Quando vi trasferite in Slovenia è necessario che vi iscriviate all'A.I.R.E., l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, operazione alla quale sono tenuti tutti coloro che vi si trasferiscono per più di 1 anno. E una volta che ci si è iscritti all'A.I.R.E.? Si viene cancellati d'ufficio dall'anagrafe della popolazione residente nella Repubblica Italiana.

Per soggiorni di durata inferiore a 1 anno non è necessario iscriversi all'A.I.R.E.

L'iscrizione all'A.I.R.E. è il primo passo da compiere nel momento in cui dall'Italia ci si trasferisce in Slovenia, e altrettanto necessario è regolarizzare la propria posizione presso l'Unità amministrativa competente per il comune di residenza.

Abbiamo appurato che chi risiede in Italia pagherà le imposte in Italia o comunque svolgerà in Italia il conguaglio, mentre chi risiede in Slovenia verserà le imposte in Slovenia – o meglio: il saldo (imposta sul reddito) andrà versato in Slovenia a prescindere dal luogo di impiego!

Può accadere che entrambi gli Stati vi considerino come loro residenti fiscali ed esigano pertanto che paghiate le imposte sul reddito ovunque prodotto. Fortunatamente, gli accordi bilaterali contro la doppia imposizione prevedo-

no apposite norme su quale dei due Stati abbia facoltà di considerarvi come proprio residente fiscale.

Il vostro status viene determinato secondo le seguenti modalità:

- si è residenti nello Stato in cui si ha un'abitazione permanente;
- qualora si disponga di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, si è residenti nello Stato in cui sono più strette le proprie relazioni personali ed economiche (centro degli interessi vitali);
- nel caso in cui non sia possibile determinare lo Stato nel quale si trova il centro degli interessi vitali, o nel caso in cui non si disponga di un'abitazione permanente in nessuno dei due Stati, si viene considerati residenti dello Stato in cui si soggiorna abitualmente;
- se si soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero in nessuno di essi, si viene considerati residenti dello Stato di cui si ha la cittadinanza;
- infine, se si è cittadini di entrambi gli Stati o di nessuno dei due le autorità competenti degli Stati coinvolti provvederanno a risolvere la questione di comune accordo.

Ai sensi della normativa fiscale slovena attualmente in vigore:

si diventa residenti fiscali nel momento in cui si registra in Slovenia la residenza permanente, o anche il domicilio, e si dimora in Slovenia per un periodo qualsiasi dell'anno fiscale di durata complessiva superiore ai 183 giorni.

Una volta determinata la vostra residenza fiscale, diventate soggetti passivi dell'imposta sul reddito con riferimento a tutti i redditi prodotti nella Repubblica di Slovenia e a tutti i redditi prodotti all'infuori della stessa, segnatamente

in Slovenia:

1. imposta sugli utili delle persone giuridiche;
2. imposta sul reddito delle persone fisiche;
3. imposta patrimoniale;

in Italia:

1. imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3. imposta regionale sulle attività produttive;

a prescindere che vengano o meno riscosse alla fonte.

Immobili, interessi, dividendi, brevetti e diritti patrimoniali d'autore, importi versati ad artisti e sportivi, utili da capitale, nonché alcuni servizi personali di norma soggetti a imposta nello Stato di residenza **possono** essere assoggettati a imposta anche in un altro Stato (dove sono stati ottenuti ovvero prodotti).

Redditi soggetti all'imposta sul reddito:

- reddito da lavoro dipendente,
- reddito da esercizio di attività,
- reddito da attività agricola o selvicolturale primaria,
- reddito derivante dalla locazione di immobili patrimonio e dalla cessione di diritti patrimoniali,
- reddito da capitale,
- altri redditi.

Redditi non soggetti all'imposta sul reddito:

- eredità;
- donazioni ricevute da una persona fisica che non risulti essere il datore di lavoro del donatario (né una persona collegata al datore di lavoro);
- vincite da giochi aleatori;
- prestazioni percepite in virtù dell'assicurazione per i casi di malattia, infortunio e disabilità;
- aiuti percepiti dal singolo a causa di calamità naturali o altri eventi eccezionali in virtù di speciali norme;
- sovvenzioni che in virtù di speciali norme vengono erogate a carico del bilancio dello Stato per determinate finalità;
- forme di aiuti economici una tantum erogati a norma della legge in materia di tutela da calamità naturali e altri eventi eccezionali (ZVNDN), della legge sulla difesa (ZObr) e della legge sugli affari interni (ZNZ);
- contributi di solidarietà una tantum, erogati dal sindacato con finalità ben precise a favore dei propri iscritti;
- aiuti erogati da apposite istituzioni stabilite a norma di legge a favore di persone socialmente svantaggiate o comunque a rischio;
- contributi previdenziali obbligatori che la Repubblica di Slovenia o una comunità locale autogestita versano per determinati assicurati in applicazione a particolari disposizioni, a condizione che né la Repubblica di Slovenia né la suddetta comunità locale autogestita figurino come datori di lavoro dei beneficiari;
- prestazioni erogate a chi in Slovenia gode dello status di rifugiato, a persone cui sia offerto in Slovenia asilo temporaneo e agli stranieri cui sia consentito di trattenersi temporaneamente in Slovenia, con risorse a carico del bilancio dello Stato o fornite da un'organizzazione internazionale a norma della legge sugli stranieri (ZTuJ), della legge sulla protezione temporanea (ZZZat) e di altre disposizioni;
- indennità di assistenza e accompagnamento a norma della legge sui ve-

- terani di guerra (ZVV), della legge sugli invalidi di guerra (ZVoJl) e della legge in materia di assicurazione pensionistica e di invalidità (ZPIZ);
- indennità di disabilità, assegno di disabilità e assegno per disabilità particolare a norma della legge sugli invalidi di guerra (ZVoJl) e prestazioni di disabilità erogate in applicazione alla legge sulla tutela sociale delle persone colpite da disabilità mentale o fisica (ZDVDTP); indennità di disabilità, assegno di disabilità e assegno per disabilità particolare a norma della legge sull'assicurazione pensionistica e di invalidità (ZPIZ);
- assegni vitalizi mensili percepiti dal singolo a norma della legge per le vittime della violenza bellica (ZZVN) e della legge sui diritti particolari delle vittime della guerra del 1991 per l'indipendenza della Slovenia (ZP-PZV91),
- assegno per i veterani di guerra ai sensi della legge sui veterani di guerra (ZVV);
- assegno parentale e assegno di nascita;
- assegno familiare, assegno per famiglie numerose, assegno per figli a carico che necessitano di cure particolari e assistenza;
- sussidi di disoccupazione erogati a carico del bilancio dello Stato a norma della legge sull'assicurazione contro il rischio di disoccupazione (ZZZPB);
- assegno integrativo della pensione in applicazione alla legge sull'assicurazione pensionistica e di invalidità (ZPIZ);
- altri redditi di cui alla legge sull'imposta sul reddito (ZDoh).

► ASSISTENZA

Le DISPOSIZIONI EUROPEE in materia di previdenza sociale non intendono impostare un sistema unico a livello europeo in sostituzione dei singoli sistemi nazionali di previdenza sociale, limitandosi al mero coordinamento degli stessi.

Esse determinano regole comuni che gli Stati membri sarebbero tenuti a rispettare e che non vanno a ledere chi si avvale del principio fondamentale della libertà di circolazione e soggiorno nel territorio dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. Ogni "cittadino europeo" ha diritto a un'assistenza sanitaria completa. Le varie disposizioni in materia da un lato garantiscono parità di trattamento rispetto ai cittadini del paese in cui si lavora, dall'altro invece garantiscono tutele specifiche qualora si vogliono esercitare diritti nei confronti di due o più paesi.

In caso di soggiorno temporaneo in un dato paese, si continuerà ad essere assicurati nel paese di residenza abituale ovvero permanente, mentre se ci si trasferisce a tutti gli effetti in un altro paese si avranno gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo; se invece si vive in un determinato paese e si lavora in un altro, si dovrà fare richiesta di rilascio del documento portatile S1 presso il proprio ente di assicurazione sanitaria, che andrà presentato all'ente competente del paese di residenza (iter valido anche per i familiari a carico).

soggiorno temporaneo all'estero	tessera europea di assicurazione malattia (TEAM)
lavoratore transfrontaliero pensionato	modulo S1
cure programmate	modulo S2 (autorizzazione)

Diritto a ricevere cure nel paese di residenza e al rimborso nel paese di assicurazione

malattia professionale	diritto a ricevere assistenza nel paese di residenza e prestazioni erogate dal paese di assicurazione
malattia contratta in un altro Stato	è competente l'ultimo paese di occupazione

In caso di **infortunio sul lavoro**:

infortunio sul lavoro =	è il datore di lavoro a doverne fare denuncia all'ente competente
qualora il datore di lavoro non provveda alla denuncia	sarà il dipendente a denunciare l'infortunio
infortunio in un altro paese	il paese in cui è avvenuto l'infortunio invia tutta la documentazione al paese competente
cambio di abitazione dopo l'infortunio	modulo DA1 da richiedere presso l'ente competente al momento dell'infortunio

■ Trasferimenti sociali

- **Prestazioni di assistenza sociale in denaro:** volte a soddisfare il minimo vitale ed erogate per un importo tale da consentire il sostentamento del beneficiario, stabilite ai sensi della legge in materia di prestazioni di previdenza sociale (ZSVarPre) e che possono essere richieste nel caso in cui il reddito pro capite sia inferiore alla soglia fissata a norma di legge.

Due particolari forme di **assistenza economica straordinaria** sono l'assegno funerario e l'assegno in caso di morte: il primo è una forma di aiuto volta a coprire i costi del funerale, mentre il secondo si configura come diritto a percepire, alla sopraggiunta morte di un membro del nucleo familiare, una prestazione di assistenza sociale in denaro di carattere straordinario e una tantum.

- **Assegno supplementare:** forma di aiuto mediante cui si garantiscono al beneficiario le risorse necessarie a coprire il costo della vita, ovvero i costi che insorgono nel lungo termine (per il mantenimento dell'abitazione, la sostituzione di beni di consumo durevoli ecc.). È rivolto a singoli individui o nuclei familiari che non sono in grado di garantirsi una sicurezza materiale a causa di circostanze estranee alla loro volontà.

■ Tutela della genitorialità e prestazioni per la famiglia

La legge in materia di tutela della genitorialità e prestazioni per la famiglia (ZSDP) disciplina l'assicurazione per le cure genitoriali e i diritti da essa derivanti:

- ▶ diritto al congedo (di maternità, di paternità, parentale),
- ▶ diritto a un'indennità,
- ▶ diritto a un regime lavorativo a orario ridotto,
- ▶ diritto al pagamento dei contributi in caso di quattro figli o più,
- ▶ diritto a un'indennità per i riposi per allattamento (a partire dall'01/09/2014),
- ▶ assegno parentale (prestazione mensile della durata di 365 giorni dalla nascita del figlio),
- ▶ assegno di nascita (prestazione una tantum),
- ▶ assegno familiare (prestazione mensile erogata per il periodo di un anno per figli di età compresa fino ai 18 anni),
- ▶ assegno per famiglie numerose (prestazione annuale una tantum a beneficio di famiglie con tre figli o più),
- ▶ assegno di cura per i figli (prestazione mensile erogata fino al sussistere di opportune motivazioni ovvero fino al compimento, a seconda dei casi, dei 18 o 26 anni di età del figlio),
- ▶ parziale compensazione del reddito perso (prestazione mensile erogata fino al sussistere di opportune motivazioni ovvero fino al compimento dei 18 anni di età del figlio).

Ulteriori trasferimenti sociali ovvero sovvenzioni e agevolazioni di pagamento:

- ▶ riduzione della retta dell'asilo,
- ▶ sovvenzionata la merenda scolastica per gli alunni della scuola primaria e secondaria,
- ▶ sovvenzionato il pranzo scolastico per gli alunni della scuola primaria,
- ▶ esonero dal pagamento per i servizi di previdenza sociale,
- ▶ contributo per il pagamento di un collaboratore familiare,
- ▶ sovvenzione per il canone di locazione.

■ Assegno di assistenza e accompagnamento?

Ha diritto all'assegno di assistenza e accompagnamento chi:

- è pensionato, risulta avere residenza permanente nella Repubblica di Slovenia e ha bisogno dell'aiuto di una seconda persona per compiere le attività quotidiane basilari,
- è non vedente o ipovedente ed è lavoratore subordinato ovvero esercita un'attività autonoma,
- è non vedente e gode di copertura sanitaria in virtù dell'assicurazione stipulata da un altro assicurato dell'ente/pensionato,
- è infermo e svolge un lavoro subordinato o esercita un'attività autonoma in linea con le proprie possibilità lavorative.

■ Trasferimenti sociali per alunni della scuola secondaria e studenti universitari:

Borse di studio, nonché sovvenzione dei pasti a beneficio degli studenti universitari.

■ Materiale supplementare

Assegno supplementare A norma della presente legge possono beneficiarne cittadini e cittadine (di seguito: cittadini) della Repubblica di Slovenia con residenza permanente nella stessa, nonché stranieri o straniere (di seguito: stranieri) con permesso di residenza permanente e stabilmente residenti nella Repubblica di Slovenia. Ha diritto all'assegno supplementare chi risulta a lungo termine incollocabile o inabile al lavoro oppure chi ha superato i 63 anni (donne) e i 65 anni (uomini) di età.

- ▶ (2) Oltre ai beneficiari di cui al comma precedente ha diritto a prestazioni di assistenza sociale e all'assegno supplementare anche chi ha facoltà di rivendicare la propria ammissibilità in virtù di atti internazionali aventi carattere vincolante nei confronti della Repubblica di Slovenia.

▶ Articolo 4

(finalità delle prestazioni di assistenza sociale in denaro e dell'assegno supplementare)

- ▶ (1) Le prestazioni di assistenza sociale in denaro sono tese a garantire al soggetto ammissibile risorse tali da poter soddisfare il minimo vitale nel periodo di residenza nella Repubblica di Slovenia, mediante l'erogazione di un importo che gli consenta di sostentarsi.

- ▶ (2) Si reputa che il sostentamento di cui al comma precedente sia consentito qualora al soggetto ammissibile siano garantiti redditi di cui disponga al netto dei costi a forfait o effettivi riconosciuti a norma della legge in materia di imposta sul reddito (ZDoh) e al netto del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali obbligatori, per un ammontare corrispondente al reddito minimo stabilito a norma della presente legge (di seguito: reddito minimo).

- ▶ (3) Con l'assegno supplementare vengono garantite al soggetto ammissibile, per il periodo di residenza nella Repubblica di Slovenia, risorse volte alla copertura del costo della vita, ovvero quei costi che insorgono nel lungo termine (per il mantenimento dell'abitazione, la sostituzione di beni di consumo durevoli ecc.) e non si configurano come costi volti al soddisfacimento del minimo vitale.

Hanno diritto a **prestazioni di assistenza sociale in denaro** le persone che per motivi estranei alla loro volontà non sono in grado di garantire per se stesse e i membri del proprio nucleo familiare risorse di importo pari al reddito minimo e che hanno pertanto esercitato sia il diritto a percepire prestazioni in denaro in applicazione ad altre norme sia il diritto a godere di esoneri e agevolazioni ai sensi della presente legge, stante il possesso degli altri requisiti stabiliti da quest'ultima.

- ▶ (4) Il beneficiario o la beneficiaria (di seguito: beneficiario) delle prestazioni di assistenza sociale in denaro e dell'assegno supplementare non può risultare in una posizione previdenziale più favorevole di coloro che si garantiscono mezzi di sostentamento lavorando o esercitando i diritti derivanti dal lavoro.

■ Prestazioni familiari

Tipologie di prestazioni familiari:

- ▶ assegno parentale (prestazione mensile della durata di 365 giorni dalla nascita del figlio);
- ▶ assegno di nascita (prestazione una tantum);
- ▶ assegno familiare (prestazione mensile – erogata per il periodo di un anno – per figli fino ai 18 anni di età). L'assegno familiare rappresenta una prestazione integrativa volta al sostentamento, all'educazione e all'i-

struzione del figlio. È possibile esercitare il diritto a percepire l'assegno familiare presso il Centro di assistenza sociale dell'area in cui il soggetto ammissibile ha una residenza permanente o in cui a tutti gli effetti risiede la maggior parte dei membri del nucleo familiare, se residenza e domicilio del soggetto risultano a indirizzi diversi;

- ▶ (* fascia di reddito relativa al figlio frequentante la scuola secondaria, fermo restando che non superi il 18° anno di età)
- ▶ assegno per famiglie numerose (prestazione annuale una tantum a favore di famiglie con tre figli o più);
- ▶ assegno di cura per i figli (prestazione mensile erogata per il periodo in cui vanno garantite al figlio cure speciali per motivazioni di ordine medico, ma non oltre il compimento del 18° anno di età ovvero non oltre il compimento del 26° anno di età qualora alla maggiore età il figlio goda dello status di scolaro, alunno, apprendista o studente universitario);
- ▶ parziale compensazione del reddito perso (prestazione mensile erogata fino al sussistere di opportune motivazioni ovvero fino al compimento del 18° anno di età del figlio).

Qualora vi sia la possibilità che una data famiglia non destini le prestazioni percepite alle finalità per cui le vengono erogate, il centro di assistenza sociale può decidere che una determinata prestazione non venga corrisposta in denaro, bensì in natura ovvero sotto forma di beni concreti.

NOTA BENE:

*alcune normative presuppongono la residenza in Slovenia.
Anche per questo motivo, si consiglia di rivolgersi ai nostri sportelli*

▶ **DISOCCUPAZIONE**

L'indennità di disoccupazione viene erogata dal paese di residenza, indipendentemente dal paese in cui si è lavorato. Però va rimarcato il fatto che, contrariamente a quanto indicato dalle direttive europee, il lavoratore disoccupato può iscriversi solo alle liste di disoccupazione del paese di residenza e non anche nel paese dell'ultimo impiego. Il Csir è impegnato da tempo ad ottenere la corretta applicazione del diritto soggettivo a potersi iscrivere ad ambedue le liste di collocamento.

Tra le varie forme di trasferimenti sociali vi è anche l'indennità di disoccupazione, una delle misure adottate dallo Stato per quanto concerne il mercato del lavoro che trova dettagliata disciplina nella legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro (ZUTD).

In caso di disoccupazione si ha diritto a prestazioni in denaro:

- ▶ se al momento della disoccupazione si ha all'attivo un periodo di copertura assicurativa contro la disoccupazione **di almeno 9 mesi negli ultimi 24 mesi**,
- ▶ se si è **di età inferiore ai 30 anni** e al momento della disoccupazione si ha all'attivo un periodo di copertura assicurativa **di almeno 6 mesi negli ultimi 24 mesi**,
- ▶ **stante il versamento dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione** (fatta eccezione per chi aderisca al regime assicurativo in forza di un rapporto di lavoro e il datore di lavoro, quale soggetto tenuto al versamento dei contributi, non vi abbia provveduto),
- ▶ qualora ci si trovi in uno stato di disoccupazione pur non essendo il rapporto di lavoro **cessato per colpa propria né per volontà propria**, previo possesso di altri requisiti a norma di legge, nonché
- ▶ a condizione di iscriversi all'ente per l'occupazione e **fare richiesta** di esercitare il diritto all'indennità entro **30 giorni** dalla cessazione dell'assicurazione obbligatoria.

La durata del periodo di erogazione dell'indennità di disoccupazione dipende dall'anzianità assicurativa complessiva, nello specifico:

- ▶ **2 mesi** per chi è di età inferiore ai 30 anni e al momento della disoccupazione risulta che sia stato assicurato **per almeno 6 mesi negli ultimi 24 mesi**,
- ▶ **3 mesi** per chi è stato assicurato per un periodo compreso tra i 9 mesi e i 5 anni,
- ▶ **6 mesi** per chi è stato assicurato per un periodo compreso tra i 5 e i 15 anni,
- ▶ **9 mesi** per chi è stato assicurato per un periodo compreso tra i 15 e i 25 anni,
- ▶ **12 mesi** per chi è stato assicurato per oltre 25 anni,
- ▶ **19 mesi** per chi è di età superiore ai 53 anni ed è stato assicurato per oltre 25 anni,
- ▶ **25 mesi** per chi è di età superiore ai 58 anni ed è stato assicurato per oltre 28 anni.

Per i **primi tre mesi** la prestazione erogata è pari all'**80%** del salario medio mensile,

- ▶ nei **nove mesi** successivi è pari al **60%**,
- ▶ mentre **dopo un anno** è corrisponde al **50%** dello stesso.

I NOSTRI SPORTELLI

CGIL

TRIESTE-TRST - via Pondares 8
0039.0403788211 - trieste@fvg.cgil.it

GORICA-GORICA - via Pacinotti 21 - Monfalcone
0039.0481416411 - gorizia@fvg.cgil.it

Patronato INCA

TRIESTE-TRST - via Pondares 8
0039.0403788205 - accoglienza.trieste@fvg.cgil.it

AURISINA-NABREŽINA - piazza San Rocco 103
0039.040200036 - duinoaurisina@inca.it

CAPODISTRIA-KOPER - Vojkovo nabrežje 23
00386.56273824 - capodistria.slovenia@inca.it

NOVA GORICA - Kidriceva 9
00386.53303525 - novagorica.slovenia@inca.it

TOLMINO-TOLMIN - Mestni Trg 6
0039.3461372218 - 0039.38641719784 - i.castellani@inca.it

CISL

TRIESTE-TRST - Piazza Dalmazia 1
0039.0406791311 - ust.triestegorizia@cisl.it

GORIZIA-GORICA - Via Manzoni 5
0039.0481533321 - ust.triestegorizia@cisl.it

Patronato INAS

TRIESTE-TRST - Piazza Dalmazia 1
0039.0406791340 - trieste@inas.it

GORIZIA-GORICA - Via Manzoni 5
0039.0481531987 - gorizia@inas.it

NOVA GORICA - Kidriceva ulica 9a
00386.53380197

KOPER-CAPODISTRIA - Gortanov trg 15
00386.51635440 - slovenia@inas.it

I NOSTRI SPORTELLI

UIL

TRIESTE-TRST - Via Polonio 5
0039.040367800 - csprieste@uil.it

GORIZIA-GORICA - Via Rossini 16
0039.0481534107 - cspgorizia@uil.it

Patronato ITAL

TRIESTE-TRST - Via Polonio 5
0039.040366990 - trieste@pec.italuil.it

MONFALCONE-TRZIC - Via IX Giugno 40 - Monfalcone
0039.0481410192 - monfalcone@pec.italuil.it

ERPELLE-HRPELJE - Reška cesta, 14
(presso il Comune /Občina Hrpelje – Kozina)
00386.51748126 - italpatronato@gmail.com

KOPER-CAPODISTRIA - Staničev Trg, 1
(presso la Casa dell'artigianato/Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper)
00386.51748126 - italpatronato@gmail.com

OSO-KS 90

Obalna sindikalna organizacija - KS 90
KOPER-CAPODISTRIA - Trg Brolo 2
00386.56124000 - info@sindikat-osoks90.si

ZSSS

KOPER-CAPODISTRIA - Tominčeva 7
00386.53303523 - 00386.51629545 - iztok.sabadin@sindikat-zsss.si

NOVA GORICA - Kidriceva 9
00386.51629545 - iztok.sabadin@sindikat-zsss.si